APPROFONDIMENTO CIVILE

CCII: evoluzione logico-giuridica del concordato in bianco, dagli artt. 161 (comma 6) e 162 della Legge Fallimentare all'art. 44 CCII

Data pubblicazione: 14/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il concordato in bianco tra Legge Fallimentare e Codice della crisi d'impresa: dalla logica prenotativa dell'art. 162 L.F. al controllo giudiziale dell'art. 44 CCII

1. Il concordato in bianco: funzione e inquadramento sistematico

Il c.d. **concordato in bianco**, noto anche come *concordato con riserva*, rappresenta uno degli strumenti più significativi del diritto concorsuale moderno, in quanto consente all'imprenditore in stato di crisi o insolvenza di **ottenere una tutela anticipata dell'iniziativa di risanamento**, pur in assenza di un piano immediatamente definito. Sotto la vigenza della **Legge Fallimentare (R.D. 267/1942)**, tale istituto trovava il proprio fondamento normativo negli **artt. 161, comma 6, e 162 L.F.**, mentre oggi è organicamente disciplinato nel **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)**, in particolare dall'**art. 44 CCII**. La transizione normativa non è meramente formale, ma riflette un **profondo mutamento di ratio**, passando da una logica prevalentemente *prenotativa* a una **gestione giudiziale controllata dell'accesso alle procedure di regolazione della crisi**.

2. Il concordato in bianco nella Legge Fallimentare: il ruolo dell'art. 162 L.F.

Nel sistema previgente, l'**art. 162 L.F.** disciplinava il **controllo di ammissibilità** della domanda di concordato preventivo, anche nella forma "in bianco".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

2.1 Funzione dell’art. 162 L.F.

L’art. 162 L.F. attribuiva al tribunale il potere di:

- verificare la **completezza e regolarità formale** della domanda;
- dichiararne l’**inammissibilità** in caso di carenze strutturali o documentali;
- aprire il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in presenza dei presupposti.

Nel caso di **concordato in bianco**, il controllo giudiziale risultava tuttavia **attenuato nella fase iniziale**, poiché:

- la domanda produceva **effetti protettivi automatici**;
- il debitore godeva di un **ampio margine temporale** per predisporre il piano;
- il sindacato del tribunale si concentrava prevalentemente **a valle**, al momento del deposito della proposta definitiva.

2.2 Criticità applicative

La prassi aveva evidenziato:

- un uso **dilatorio o opportunistico** del concordato in bianco;
- il rischio di **pregiudizio per i creditori** durante la fase di riserva;
- una protezione talvolta sganciata da un effettivo progetto di risanamento.

Tali criticità hanno costituito uno dei principali motori della riforma concorsuale.

3. L’art. 44 CCII: il nuovo paradigma dell’accesso con riserva

Con l’entrata in vigore del **Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**, il concordato in bianco viene **ricondotto a sistema** mediante l’**art. 44 CCII**, norma di portata generale applicabile all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

3.1 Contenuto e struttura dell’art. 44 CCII

L’art. 44 CCII consente al debitore di:

- presentare una **domanda di accesso con riserva**;
- differire il deposito di piano, proposta e documentazione completa;
- ottenere un termine perentorio fissato dal tribunale.

Il giudice:

- esercita un **controllo immediato e sostanziale**;
- può imporre **obblighi informativi**, limiti gestori e la nomina del commissario;
- valuta la **meritevolezza e serietà dell’iniziativa**.

3.2 Il superamento dell’automatismo protettivo

Elemento di assoluta discontinuità è il rapporto con le **misure protettive**:

- non sono più automatiche;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- devono essere **espressamente richieste**;
- sono concesse ai sensi degli **artt. 54 e 55 CCII**, previa valutazione giudiziale.

Il concordato in bianco diviene così **uno strumento selettivo**, subordinato a un effettivo controllo di legalità e funzionalità.

4. Differenze sistematiche tra art. 162 L.F. e art. 44 CCII

Profilo	Art. 162 L.F.	Art. 44 CCII
Natura	Controllo di ammissibilità	Accesso regolato e controllato
Protezione	Tendenzialmente automatica	Discrezionale e motivata
Ruolo del giudice	Prevalentemente successivo	Immediato e proattivo
Rischio di abuso	Elevato	Fortemente ridotto
Centralità del piano	Posticipata	Anticipata in chiave funzionale

La riforma segna il passaggio da un **diritto concorsuale difensivo** a un **diritto della crisi orientato alla responsabilizzazione dell'imprenditore**.

5. Considerazioni conclusive

Il **concordato in bianco**, lungi dall'essere abolito, è stato **rifondato** dal Codice della crisi come strumento:

- di emersione tempestiva della crisi;
- di composizione ordinata degli interessi;
- di tutela equilibrata tra debitore e creditori.

Il raffronto tra **art. 162 L.F. e art. 44 CCII** evidenzia una chiara scelta di politica legislativa: **meno automatismi, più controllo, maggiore qualità delle iniziative di risanamento**.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati